

### **ART. 1 – (Denominazione e sede)**

E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata:  
**<< Associazione Energia Maya>>** con sede in via Trana nr. 2 nel Comune di Sangano (TO)  
L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ART. 2 - (Finalità)**

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.  
Le finalità che si propone sono in particolare:  
Divulgazione e promozione delle tecniche energetiche volte al benessere e alla crescita personale nei limiti delle norme esistenti e senza alcuna pretesa sostitutiva dell'Arte Medica attraverso corsi, incontri, conferenze e pubblicazioni specifiche.  
Divulgazione del metodo "SUI KAN" e delle tecniche "Astroenergetiche".

### **ART. 3 - (Soci)**

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.  
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.  
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.  
Ci sono 3 categorie di soci:  
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,  
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,  
benemeriti: nominati soci dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.  
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. Le quote sociali non sono ripetibili né trasmissibili a qualsiasi titolo.

### **ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)**

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.  
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.  
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.  
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.  
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

### **ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.  
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.  
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

### **ART. 6 - (Organi sociali)**

Gli organi dell'associazione sono:  
Assemblea dei soci,  
Consiglio direttivo,  
Presidente.  
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

### **ART. 7 - (Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.  
E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea deve:

- ✓ approvare il rendiconto, il conto consuntivo e preventivo;
- ✓ fissare l'importo della quota sociale annuale;
- ✓ determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ✓ approvare l'eventuale regolamento interno;
- ✓ deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- ✓ eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- ✓ deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9 - (Validità Assemblee)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

#### **ART. 10 - (Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11 - (Consiglio direttivo)**

Il consiglio direttivo è composto da 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

#### **ART. 12 - (Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

#### **ART. 13 - (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- ✓ quote e contributi degli associati;
- ✓ eredità, donazioni e legati;
- ✓ altre entrate compatibili con la normativa in materia;

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

**ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)**

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato **entro il 30 aprile** dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

**ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**ART. 16 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.